

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1970

Nuove norme circa la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Nello spirito del nuovo indirizzo che caratterizza — dopo la emanazione della legge n. 153 del 30 aprile 1969 — la nostra previdenza sociale, appare ancora più urgente di quel che già non fosse — oltre che doveroso — riformare le norme che regolano la previdenza del settore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Il trattamento pensionistico della categoria è infatti rimasto « bloccato » alla situazione del 1965, mentre il potere di acquisto della moneta ha avuto lo slittamento a tutti noto e mentre il principio della relazione fra pensione e retribuzione è intanto divenuto uno dei cardini della nuova legge: sì che più vive e legittime che mai sono le attese dei lavoratori interessati a che le norme che regolano la previdenza del settore abbiano quell'adeguamento che è appunto nelle finalità del presente disegno di legge.

Il primo articolo, pertanto, ha lo scopo di attuare la riliquidazione di tutte le pensioni del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, con riferimento alle variazioni dell'indice medio delle retribuzioni sopravvenute dal 1965 al 1968.

In tal modo il trattamento non sarà più basato sulla retribuzione al momento della andata in quiescenza ma sugli stipendi e salari corrisposti ai pari grado che sono in servizio: e ciò in esatto parallelo col principio accolto nella legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che aveva appunto stabilito che per il computo dei trattamenti fosse assunta a base la retribuzione dell'anno 1950 ed in particolare — per i casi di riliquidazione — quella del personale in servizio nell'anno precedente al raffronto.

In correlazione a quanto sopra, l'articolo 2 del disegno di legge che ho l'onore di presentare prevede poi che i futuri aumenti siano operati non tanto in rapporto agli indici di aumento del costo generale della vita ma a quelli dell'incremento salariale della categoria, sì da garantire anche in futuro quell'ancoraggio della pensione alla retribuzione a cui ho fatto cenno.

Una nuova disciplina del trattamento di reversibilità è invece prevista dall'articolo 3, essendo indubbiamente necessario modificare — maggiorandola — l'aliquota del trattamento che sarebbe spettato al dante causa: e ciò pure in analogia con le norme vigenti in tema di assicurazione obbligatoria generale.

Analogamente prevede l'articolo 4 che si faccia il computo della maggiorazione per carichi di famiglia.

È tosto da sottolineare il rilievo tutto particolare del punto che riguarda la determinazione delle pensioni da liquidare o da riliquidare a sensi dell'articolo 1. È necessario — come previsto dall'articolo 5 — che siano calcolati tutti gli elementi della retribuzione che, a norma della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono assoggettati a contributo di previdenza. Qualsiasi parte della retribuzione corrisposta con continuità — infatti — deve ritenersi computabile ed essere computata ai fini della pensione e le esclusioni vanno limitate agli assegni *ad personam* che abbiano carattere di compensi speciali ed eccezionali — corrisposti solo nell'ultimo anno di servizio — o di rimborso di spese e le variazioni dovute a promozioni (o declassamenti) aventi effetto negli ultimi due anni di servizio.

Va infine sottolineata la necessità di sopprimere ogni riduzione del trattamento di previdenza ai pensionati che continuano a

lavorare. Da un lato è, infatti, pacifico che il trattamento di previdenza ha carattere di retribuzione differita e dall'altro che ogni limitazione della libertà di lavoro va contro il preciso dettato della Costituzione.

L'articolo 6 pertanto prevede la soppressione delle vigenti norme sulla citata riduzione, sì che il trattamento previdenziale sia integralmente garantito.

Da ultimo va rilevato che le norme vigenti prevedono non una effettiva « tredicesima » ma un tredicesimo rateo del tutto formale, in quanto costituito da accantonamenti operati sugli altri dodici. Si tratta, infatti, di un principio generale espressamente sancito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218: « Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo ».

A tale principio si sono adeguate le altre categorie ed anche per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è dunque doveroso che ci sia la corresponsione di una tredicesima vera e propria, come l'articolo 7 prevede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1968 ed in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate applicando ai trattamenti pensionistici in atto l'aumento derivante dal raffronto fra l'indice medio nazionale delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione relativo all'anno 1965 e l'indice medio nazionale per le stesse categorie di lavoratori relative all'anno 1968.

Per il personale posto in quiescenza in anni successivi al 1965 il raffronto sarà fatto prendendo a base l'indice medio nazionale relativo all'anno nel corso del quale ha avuto luogo la liquidazione della pensione.

Con lo stesso criterio sono riliquidate le pensioni indirette e di reversibilità dei superstiti di agenti deceduti e di pensionati con pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1968.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 e successivamente di anno in anno, le pensioni dirette, indirette e di reversibilità del personale di cui all'articolo precedente e dei relativi superstiti, liquidate anteriormente alla data del 1° gennaio 1968, sono adeguate in proporzione diretta alla variazione dell'indice medio nazionale delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione ogni qualvolta tali variazioni segnino un aumento di almeno il 4 per cento.

Per la prima applicazione l'indice-base del riferimento è quello relativo all'anno 1969.

Art. 3.

Le percentuali di pensione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e all'articolo 9 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono così modificate:

- a) il 60 per cento alla vedova;
- b) il 20 per cento a ciascun figlio.

La pensione ai superstiti non potrà comunque essere complessivamente inferiore al 60 per cento nè superiore all'intero ammontare spettante all'iscritto.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni dirette sono aumentate di un decimo del loro ammontare per il coniuge e di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato, con un minimo per ogni beneficiario pari all'assegno familiare in atto per il personale in servizio ».

Art. 5.

Ai fini della determinazione della pensione da liquidare o da riliquidare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, tutti gli elementi retributivi che — a norma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830 — sono assoggettati al contributo di previdenza, concorrono a determinarne l'entità, con la sola esclusione:

a) degli assegni *ad personam*, aventi carattere di compenso speciale ed eccezionale, corrisposti nell'ultimo anno di servizio;

b) dei rimborsi spese;

c) delle variazioni dovute a promozioni o declassamenti nell'ultimo biennio di servizio;

d) delle competenze accessorie dell'ultimo anno di servizio che superino nel complessivo loro ammontare il 50 per cento della loro media dell'ultimo triennio.

Art. 6.

I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono abrogati.

Art. 7.

L'articolo 9 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Alle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione è aggiunta una tredicesima mensilità in misura pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo. Essa va corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno ».

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a totale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.